



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

"Città dei Farfensi"

Provincia di Fermo

Ufficio Tecnico – Corso Matteotti, 13 – 63854 Santa Vittoria in Matenano (FM) P.I. 00330500448
Tel. 0734-780111 - Fax. 0734-780561 e. mail: comunesvm.utc@libero.it PEC : comunesvittoria@pec.it; e.mail: comunesvm@libero.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

(artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada
e art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)



Data Marzo 2019

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, alla modifica e alla regolarizzazione dei passi carrabili nel territorio comunale, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

Per "passo carrabile" si intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3 punto 37 del Codice della Strada).

Si considera passo carrabile quel manufatto, costruito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con apposito segnale di cui alla fig. II.78 dell'allegato al Titolo II, parte XI del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 3

Autorizzazione alla costruzione

Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sulle strade comunali è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1991) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).

I passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti prescrizioni:

a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno mt. 12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nella lettera b) deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

Tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con apposito segnale stradale, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente. I passi carrabili dovranno, di norma, essere dotati di arretramento; nel caso non sia possibile arretrare il cancello a causa di ridotte distanze dai fabbricati o per altri motivi dovrà essere installato il dispositivo di apertura automatico del cancello stesso.

I passi carrabili devono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Per i passi carrabili esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Art. 4

Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio Urbanistica, che vi provvede sentito il parere del Comando di Polizia Locale e, nel caso in cui eventuali interventi interessino suolo pubblico, dovrà essere sentito anche il parere dell'Ufficio Patrimonio Comunale.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impiego del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.

Il responsabile del procedimento avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Il responsabile del procedimento può effettuare sopralluoghi congiuntamente agli operatori di Polizia Locale, oppure può chiedere il sopralluogo alla sola Polizia Locale, qualora lo ritenga necessario.

Art. 5

Diritti di istruttoria e sopralluogo e eventuale cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di Euro 25,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima, da aggiornarsi periodicamente con Delibera di Giunta Comunale, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 6

Formalità del provvedimento autorizzativo

Il provvedimento di autorizzazione dei nuovi passi carrai o di regolarizzazione dei passi carrai esistenti, di cui al presente regolamento, deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

Per fare la richiesta di autorizzazione per l'apertura di un passo carraio, è necessario essere proprietario dell'immobile o legale rappresentante della ditta interessata (la quale deve essere, a sua volta, proprietaria dell'immobile).

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, dovrà essere presentata completa della documentazione richiesta utilizzando il modello allegato.

L'autorizzazione/regolarizzazione del passo carraio avviene attraverso la seguente procedura e alle seguenti prescrizioni:

- presentazione della domanda di cui al presente articolo del presente regolamento redatta sul modulo allegato;
- attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico;

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 30 giorni. Nel caso in cui per l'istruttoria si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa, il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della documentazione richiesta. L'autorizzazione del passo carrabile ha validità di anni 29 (ventinove), sempre che permangano le conformità al presente regolamento e sue modifiche e integrazioni e non vengano apportate variazioni al passo carraio.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

L'autorizzazione potrà essere revocata, inoltre, senza alcun diritto di restituzione dei canoni già versati, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla data di scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento di 1/12 del canone annuo per ogni mese precedente la data di revoca.

Art. 7

Passi carrabili temporanei

Possono essere aperti accessi provvisori per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri, manifestazioni ecc.) per un massimo di 12 mesi. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste dal presente regolamento. Qualora ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Art. 8
Canone ed altri oneri

Ogni passo carraio può essere assoggettato al pagamento della relativa tassa e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 9
Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio Comunale competente, qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso o qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito al passo carraio.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio Comunale competente, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà anche produrre copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le Forze di Polizia. Per l'ottenimento di un nuovo segnale stradale dovrà formulare apposita richiesta, previo pagamento del solo costo del segnale nel caso in cui l'autorizzazione già rilasciata non sia scaduta.

Il titolare dell'autorizzazione deve restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione dell'Autorità.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di realizzare il passo carraio e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e delle opere stradali, nel caso di cessazione o di rinuncia alla stessa.

La esecuzione dei lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente ufficio tecnico comunale.

L'autorizzazione ai passi carrai può essere negata quando ciò comporti pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.

Art. 10
Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 11
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione o ad altre leggi e disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per passo carrabile

Spett.le COMUNE DI
SANTA VITTORIA IN MATENANO
Corso Matteotti 13
63854 SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM)

__l__ sottoscritto __Sig./Sig.ra__ _____, nat__ a _____, residente in _____, in via _____, n. _____ C.F. _____, in _____ qualità _____ di _____ (proprietario/comproprietario/amministratore del condominio/ecc.; in caso di persona giuridica titolare di proprietà, indicare ditta, sede, codice fiscale) _____
dell'immobile sito in _____ in via _____ n. _____ e distinto in catasto al foglio _____ mappale/particella _____

FA ISTANZA

ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell'art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione, per ottenere l'autorizzazione a realizzare un passo carrabile in via _____ all'intersezione con via _____ n. _____ per l'accesso a (1) _____
(2) _____
(3) Richiedendo, nel contempo, la disponibilità del suolo pubblico antistante l'accesso in questione ed a manomettere il suolo ed il sottosuolo.

A tale scopo, lo scrivente, allega planimetria in scala _____ per l'esatta identificazione della località, completata dai relativi dati catastali, nonché la descrizione particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire. Il richiedente si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto di autorizzazione, nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuale cauzione ed a pagare quant'altro dovuto conseguente all'autorizzazione stessa.

Il sottoscritto si impegna, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, ad apporre a proprie spese il segnale di cui alla figura 78 del Nuovo Codice della Strada così come previsto dal comma 3 dell'art. 22 in oggetto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che per effetto della presente domanda è passibile della sanzione amministrativa prevista all'art. 22 del D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada).

Con osservanza.

Firma _____

ALLEGATI:

- 1 fotocopia di un documento valido per l'identificazione;
- 2 versamento diritti di istruttoria e sopralluogo;
- 3 _____
- 4 _____

Nota (1) Terreno agricolo con fabbricato ad uso abitazione o privo di fabbricato, ovvero terreno agricolo con abitazione rurale o popolare, ovvero villa o casa di abitazione, ovvero fabbricato di attività artigianale o commerciale ovvero ad esercizio pubblico, ovvero strada privata.

Nota (2) Specificare eventuali condizioni che consentano di autorizzare il passo carraio derogando all'obbligo di arretramento dell'accesso o di utilizzo di sistema di apertura automatica del cancello/serranda (art. 46 Reg. di es. del C.d.S.).

Nota (3) Depennare se non ricorre il caso